SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 settembre 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 2017.

Autorizzazione all'emissione integrativa di carte-valori postali commemorative e celebrative per l'anno 2017.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Acquisito il parere della Consulta per l'emissione delle carte valori postali e la filatelia, espresso nella riunione del 25 maggio 2017;

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158;

Riconosciuta l'opportunità di integrare il programma di emissione delle carte-valori postali commemorative e celebrative per l'anno 2017 autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2017;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2016 recante «Autorizzazione alla emissione di carte-valori postali commemorative e celebrative per l'anno 2017», sono aggiunte le seguenti lettere:

«m. francobollo commemorativo di Francesco Tasso, nel quinto centenario della scomparsa;

n. francobollo commemorativo di Antonio de Curtis, in arte Totò, nel cinquantenario della scomparsa;

o. francobollo celebrativo del 70° anniversario della promulgazione della Costituzione della Repubblica italiana;

p. francobollo celebrativo della Società Geografica Italiana, nel 150° anniversario della fondazione;

q. francobollo celebrativo del Lions Club International, nel centenario della fondazione.».

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 luglio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CALENDA, *Ministro dello sviluppo economico*

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 769

17A06214

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 luglio 2017.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di 2,4 DB, sulla base del dossier MALERBANE PRATI 400 g/l di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante »Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2003/31/CE della Commissione del 11 aprile 2003, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva 2,4 DB;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva 2,4 DB decade il 31 dicembre 2013, come indicato nell'allegato al Reg. (UE) 540/2011;

Visto il Reg. (UE) 950/2016 della commissione 15 giugno 2016 che proroga la scadenza dell'approvazione della sostanza attiva al 31 ottobre 2017;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento MALERBANE PRATI, presentato dall'impresa AH Marks and Company Limited ora NUFARM UK LTD, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 20 giugno 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva 2,4 DB;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo Malerbane Prati, svolta dall'università di Milano, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino 31 ottobre 2017, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 ottobre 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva 2,4 DB, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento Malerbane Prati;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernenti «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta», in vigore alla data di presentazione dell'istanza;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 ottobre 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva 2,4 DB, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Lo smaltimento delle scorte di prodotti fitosanitari già immessi sul mercato alla data del presente decreto, è consentito secondo le seguenti modalità:

sei mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

dodici mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 19 luglio 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva 2,4 DB ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier MALERBANE PRATI 400 g/l di All. III fino al **31 ottobre 2017** ai sensi del Reg (UE) 950/2016 della commissione del 15 giugno 2016.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare
1.	2249	MALERBANE PRATI 400	10/06/1976	NUFARM UK LTD	PERICOLO H302-H318; P264-P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P330; EUH401
	Modifiche autorizzate: - Cambio di composizione				
2.	2368	PRATI SPECIAL	10/091980	NUFARM UK LTD	PERICOLO H302-H318; P264-P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P330; EUH401
	Modifiche autorizzate: - Cambio di composizione				
3.	1990	BUTYRAC 118	30/07/1975	NUFARM UK LTD	PERICOLO H302-H318; P264-P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P330; EUH401
	Modifiche autorizzate: - Cambio di composizione				

MALERBANE PRATI 400

ERBICIDA SELETTIVO PER LEGUMINOSE FORAGGERE E PRATI POLIFITI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
2,4-DB puro **g 33,6 (= 400 g/l)**
(sotto forma di sale sodico)
Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO
H302 – Nocivo se ingerito. H318 – Provoca gravi lesioni oculari.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P264 – Lavare accuratamente dopo l'uso. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P301 + P312 – In caso di ingestione accompagnata da malessere: contattare un centro antiveleni o un medico. P330 – Sciacquare la bocca. P280 – Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. P305 + P351 + P338 -- In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI
EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

Nufarm UK Ltd. Wyke Lane, Wyke, Bradford, West Yorkshire, BD12 9EJ, UK – Rappresentata in Italia da **Nufarm Italia S.r.l.**, sede amm.va Via Guelfa, 5 – Bologna. Tel 051 0394022

Registrazione n° 2249 del Ministero della Salute del 10.06.1976

Distribuito da:
Diachem S.p.A. Via Tonale, 15 – 24061 Albano S.Alessandro (BG).
Tel. +39 0363 355611

Officine di produzione:
Nufarm UK Ltd. – Wyke, Bradford BD 12 9 EJ- UK
Nufarm GmbH & Co KG - S. Peter Strasse – Linz - Austria
Diachem S.p.A. – U.P. SIFA – Caravaggio (BG)

Contenuto netto: **ml 100-200-250-500; litri 1 - 5 - 10 - 20 - 25**

Partita n: vedere confezione

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione. Gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
MALERBANE PRATI 400 è una soluzione di sale sodico dell'acido 2,4 DB che trova impiego nella lotta contro le erbe a foglia larga (romice compreso), che infestano i medicai, trifogliai nonché prati polifiti. Risulta infatti selettivo per le leguminose foraggere e per le graminacee.

EPOCHE D'APPLICAZIONE
Eseguire il trattamento quando la prima foglia trilobata è completamente sviluppata e sino alle soglie della fioritura.
Per erba medica nata da seme intervenire solo nel periodo compreso tra la 1° e la 4° foglia trilobata.

DOSI D'IMPIEGO
MALERBANE PRATI 400 si impiega alla dose di 2,5 -3,5 l/ha, adottando le dosi minori in caso di nuovi impianti.
Volume di trattamento: 200 -1000 l/ha di acqua.

COMPATIBILITA'
MALERBANE PRATI 400 non è compatibile con i formulati a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi, ecc. con le quali il prodotto potrebbe venire in contatto a seguito di fenomeni di deriva e di volatilizzazione.
A questo scopo si consiglia di non impiegare il prodotto con temperature superiori a 22 °C.

AVVERTENZA: effettuare un saggio preventivo su una piccola superficie per rilevare se esistono eventuali sensibilità delle colture.

PER TUTTE LE APPLICAZIONI EFFETTUARE UN SOLO TRATTAMENTO ANNUO

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE :da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del.. 19 luglio 2017

MALERBANE PRATI 400

ERBICIDA SELETTIVO PER LEGUMINOSE FORAGGERE E PRATI POLIFITI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
2,4-DB puro **g 33,6 (= 400 g/l)**
(sotto forma di sale sodico)
Coformulanti q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
H302 – Nocivo se ingerito. H318 – Provoca gravi lesioni oculari.
CONSIGLI DI PRUDENZA
P264 – Lavare accuratamente dopo l'uso. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P301 + P312 – In caso di ingestione accompagnata da malessere: contattare un centro antiveleni o un medico. P330 – Sciacquare la bocca. P280 – Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. P305 + P351 + P338 – In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI
EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

Nufarm UK Ltd. Wyke Lane, Wyke, Bradford,
West Yorkshire, BD12 9EJ, UK – Rappresentata in Italia da
Nufarm Italia S.r.l., sede amm.va
Via Guelfa, 5 – Bologna. Tel 051 0394022

Registrazione n° 2249 del Ministero della Salute del 10.06.1976

Distribuito da:
Diachem S.p.A. Via Tonale, 15 – 24061 Albano S.Alessandro (BG).
Tel. +39 0363 355611

Officine di produzione:
Nufarm UK Ltd. – Wyke, Bradford BD 12 9 EJ- UK
Nufarm GmbH & Co KG - S. Peter Strasse – Linz - Austria
Diachem S.p.A. – U.P. SIFA – Caravaggio (BG)

Contenuto netto: **ml 100**

Partita n: vedere confezione

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del.. 19 luglio 2017

PRATI SPECIAL

ERBICIDA SELETTIVO PER LEGUMINOSE FORAGGERE E PRATI POLIFITI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
2,4-DB puro **g 33,6 (= 400 g/l)**
(sotto forma di sale sodico)
Coformulanti q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
H302 – Nocivo se ingerito. H318 – Provoca gravi lesioni oculari.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P264 – Lavare accuratamente dopo l'uso. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P301 + P312 – In caso di ingestione accompagnata da malessere: contattare un centro antiveleni o un medico. P330 – Sciacquare la bocca. P280 – Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. P305 + P351 + P338 – In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI
EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

Nufarm UK Ltd. Wyke Lane, Wyke, Bradford, West Yorkshire, BD12 9EJ, UK – Rappresentata in Italia da **Nufarm Italia S.r.l.**, sede amm.va Via Guelfa, 5 – Bologna. Tel 051 0394022

Registrazione n° 2368 del Ministero della Sanità del 10.09.1980

Officine di produzione:
Nufarm UK Limited – Wyke, Bradford BD 12 9 EJ- UK
Nufarm GmbH & Co KG- S. Peter Strasse –Linz/Austria
IRCA Service Srl – Fornovo S. Giovanni (BG)
Contenuto netto: **ml 250**; **litri 1 - 5**

Partita n: vedere confezione

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione. Gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
PRATI SPECIAL è una soluzione di sale sodico dell'acido 2,4 DB che trova impiego nella lotta contro le erbe a foglia larga (romice compreso), che infestano i medicai, trifogliai nonché prati polifiti. Risulta infatti selettivo per le leguminose foraggere e per le graminacee.

EPOCHE D'APPLICAZIONE
Eseguire il trattamento quando la prima foglia trilobata è completamente sviluppata e sino alle soglie della fioritura.
Per erba medica nata da seme intervenire solo nel periodo compreso tra la 1° e la 4° foglia trilobata.

DOSI D'IMPIEGO
PRATI SPECIAL si impiega alla dose di 2,5 -3,5 l/ha, adottando le dosi minori in caso di nuovi impianti.
Volume di trattamento: 200 -1000 l/ha di acqua.

COMPATIBILITA'
PRATI SPECIAL non è compatibile con i formulati a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi, ecc. con le quali il prodotto potrebbe venire in contatto a seguito di fenomeni di deriva e di volatilizzazione.
A questo scopo si consiglia di non impiegare il prodotto con temperature superiori a 22 °C.

AVVERTENZA: effettuare un saggio preventivo su una piccola superficie per rilevare se esistono eventuali sensibilità delle colture.

PER TUTTE LE APPLICAZIONI EFFETTUARE UN SOLO TRATTAMENTO ANNUO

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del.. 19 luglio 2017

BUTYRAC 118

ERBICIDA SELETTIVO PER LEGUMINOSE FORAGGERE E PRATI POLIFITI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
2,4-DB puro g **33,6 (= 400 g/l)**
(sotto forma di sale sodico)
Coformulanti q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
H302 – Nocivo se ingerito. H318 – Provoca gravi lesioni oculari.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P264 – Lavare accuratamente dopo l'uso. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P301 + P312 – In caso di ingestione accompagnata da malessere: contattare un centro antiveleni o un medico. P330 – Sciacquare la bocca. P280 – Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. P305 + P351 + P338 – In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

PERICOLO

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI
EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

Nufarm UK Ltd. Wyke Lane, Wyke, Bradford, West Yorkshire, BD12 9EJ, UK – Rappresentata in Italia da **Nufarm Italia S.r.l.**, sede amm.va Via Guelfa, 5 – Bologna. Tel 051 0394022

Registrazione n° 1990 del Ministero della Sanità del 30.07.1975

Distribuito da:
Sumitomo.Chemical Italia Srl - Via Caldera, 21
20153 MILANO – Tel 02 452801

Officine di produzione:
Nufarm UK Ltd. – Wyke, Bradford BD 12 9 EJ- UK
Nufarm GmbH & Co KG - S. Peter Strasse 25 – Linz, Austria

Contenuto netto: **litri 1 - 5 - 10**

Partita n: vedere confezione

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione. Gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
BUTYRAC 118 è una soluzione di sale sodico dell'acido 2,4 DB che trova impiego nella lotta contro le erbe a foglia larga (romice compreso), che infestano i medicai, trifogliai nonché prati polifiti. Risulta infatti selettivo per le leguminose foraggere e per le graminacee.

EPOCHE D'APPLICAZIONE
Eseguire il trattamento quando la prima foglia trilobata è completamente sviluppata e sino alle soglie della fioritura.
Per erba medica nata da seme intervenire solo nel periodo compreso tra la 1° e la 4° foglia trilobata.

DOSI D'IMPIEGO
BUTYRAC 118 si impiega alla dose di 2,5 -3,5 l/ha, adottando le dosi minori in caso di nuovi impianti.
Volume di trattamento: 200 -1000 l/ha di acqua.

COMPATIBILITA'
BUTYRAC 118 non è compatibile con i formulati a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi, ecc. con le quali il prodotto potrebbe venire in contatto a seguito di fenomeni di deriva e di volatilizzazione.
A questo scopo si consiglia di non impiegare il prodotto con temperature superiori a 22 °C.

AVVERTENZA: effettuare un saggio preventivo su una piccola superficie per rilevare se esistono eventuali sensibilità delle colture.

PER TUTTE LE APPLICAZIONI EFFETTUARE UN SOLO TRATTAMENTO ANNUO

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE :da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del.. 19 luglio 2017

17A06202

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Denver (Stati Uniti).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La sig.ra Giovanna Carriero, vice console onorario in Denver (Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Chicago degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Chicago delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

3. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Chicago dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

4. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Chicago degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

5. emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Chicago;

6. attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Chicago;

7. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Chicago delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

8. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Chicago delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

9. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Chicago, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

10. autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

11. consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Chicago;

12. vidimazioni e legalizzazioni;

13. autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

14. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Chicago della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Chicago e restituzione al Consolato generale d'Italia in Chicago delle ricevute di avvenuta consegna;

15. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Chicago della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'U.E., dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Chicago, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

16. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Chicago della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

17. assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Chicago;

18. collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Chicago dello schedario dei connazionali residenti;

19. tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 2017

Il vice direttore generale: FALCINELLI

17A06203

Limitazione delle funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Saint Louis (Stati Uniti).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Joseph Colagiovanni, vice console onorario in Saint Louis (Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Chicago degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Chicago delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

3. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Chicago dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

4. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Chicago degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

5. emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Chicago;

6. attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Chicago;

7. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Chicago delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

8. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Chicago delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

9. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Chicago, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

10. autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

11. consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Chicago;

12. vidimazioni e legalizzazioni;

13. autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

14. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Chicago della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Chicago e restituzione al Consolato generale d'Italia in Chicago delle ricevute di avvenuta consegna;

15. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Chicago della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Chicago, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

16. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Chicago della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

17. assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Chicago;

18. collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Chicago dello schedario dei connazionali residenti;

19. tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 2017

Il vice direttore generale: FALCINELLI

17A06204

Limitazione delle funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Kansas City (Stati Uniti).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Gino Romolo Serra, vice console onorario in Kansas City (Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Chicago degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Chicago delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

3. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Chicago dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

4. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Chicago degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

5. emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Chicago;

6. attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Chicago;

7. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Chicago delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

8. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Chicago delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

9. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Chicago, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

10. autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

11. consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Chicago;

12. vidimazioni e legalizzazioni;

13. autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

14. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Chicago della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Chicago e restituzione al Consolato generale d'Italia in Chicago delle ricevute di avvenuta consegna;

15. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Chicago della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Chicago, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

16. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Chicago della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

17. assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Chicago;

18. collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Chicago dello schedario dei connazionali residenti;

19. tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 2017

Il vice direttore generale: FALCINELLI

17A06205

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Saint Paul (Stati Uniti).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Marco Pavoloni, console onorario in Saint Paul (Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Chicago degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Chicago delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

3. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Chicago dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

4. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Chicago degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

5. emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Chicago;

6. attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Chicago;

7. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Chicago delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

8. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Chicago delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

9. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Chicago, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

10. autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

11. consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Chicago;

12. vidimazioni e legalizzazioni;

13. autentiche di firme apposte in calcea scritture private, redazione di atti di notorietà riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

14. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Chicago della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Chicago e restituzione al Consolato generale d'Italia in Chicago delle ricevute di avvenuta consegna;

15. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Chicago della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Chicago, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

16. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Chicago della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

17. assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Chicago;

18. collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Chicago dello schedario dei connazionali residenti;

19. tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 2017

Il vice direttore generale: FALCINELLI

17A06206

Limitazione delle funzioni dell'Agenzia Consolare onoraria in Tacuarembò (Uruguay).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La sig.ra Marta Rosa Martinez Ambrosini, agente consolare onorario in Tacuarembò (Uruguay), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

3) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

4) consegna di certificazioni, rilasciate dalla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo;

5) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini minori di anni dodici che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dalla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo e restituzione alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo delle ricevute di avvenuta consegna;

6) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà;

7) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo;

8) collaborazione all'aggiornamento da parte della Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo dello schedario dei connazionali residenti;

9) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 2017

Il vice direttore generale: FALCINELLI

17A06207

Limitazione delle funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Maldonado - Punta del Este (Uruguay).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Guillermo Nelson Echartea Martinelli, vice console onorario in Maldonado - Punta del Este (Uruguay), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

3) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

4) consegna di certificazioni, rilasciate dalla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo;

5) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini minori di anni dodici che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dalla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo e restituzione alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo delle ricevute di avvenuta consegna;

6) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà;

7) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo;

8) collaborazione all'aggiornamento da parte della Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo dello schedario dei connazionali residenti;

9) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 2017

Il vice direttore generale: FALCINELLI

17A06208

Limitazione delle funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Colonia (Uruguay).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Jorge Enrique Sanguinetti Martin, vice console onorario in Colonia (Uruguay), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

3) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

4) consegna di certificazioni, rilasciate dalla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo;

5) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini minori di anni dodici che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dalla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo e restituzione alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo delle ricevute di avvenuta consegna;

6) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà;

7) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo;

8) collaborazione all'aggiornamento da parte della Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo dello schedario dei connazionali residenti;

9) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 2017

Il vice direttore generale: FALCINELLI

17A06209

Limitazione delle funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Paysandù (Uruguay).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Martin Andres Tirio Andreoli, vice console onorario in Paysandù (Uruguay), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

3) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

4) consegna di certificazioni, rilasciate dalla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo;

5) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini minori di anni dodici che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dalla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo e restituzione alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo delle ricevute di avvenuta consegna;

6) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà;

7) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo;

8) collaborazione all'aggiornamento da parte della Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo dello schedario dei connazionali residenti;

9) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 2017

Il vice direttore generale: FALCINELLI

17A06210

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia Consolare onoraria in Rivera (Uruguay).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La sig.ra Myrna Isabel Queirolo, agente consolare onorario in Rivera (Uruguay), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

3) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

4) consegna di certificazioni, rilasciate dalla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo;

5) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini minori di anni dodici che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dalla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo e restituzione alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo delle ricevute di avvenuta consegna;

6) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà;

7) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo;

8) collaborazione all'aggiornamento da parte della Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo dello schedario dei connazionali residenti;

9) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 2017

Il vice direttore generale: FALCINELLI

17A06211

Soppressione dell'Agenzia Consolare onoraria in Chivilcoy (Argentina).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Articolo unico

L'Agenzia consolare onoraria in Chivilcoy (Argentina), posta alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in La Plata, è soppressa.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 2017

Il vice direttore generale: FALCINELLI

17A06212

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Siciliano»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Siciliano» registrata con regolamento (CE) n. 1107/1996 del 12 giugno 1996.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Nuovo Consorzio di Tutela del Pecorino Siciliano DOP con sede in via dell'Amicizia n. 26 - 91020 Poggioreale (TP), e che il predetto Consorzio è l'unico, soggetto legittimo a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Siciliana competente per territorio, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Pecorino Siciliano» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

ALLEGATO

MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «PECORINO SICILIANO»

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione di origine protetta (DOP) Pecorino Siciliano è riservata esclusivamente al formaggio che risponde alle condizioni e ai requisiti disposti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

2.1. All'atto dell'immissione al consumo, il «Pecorino Siciliano» DOP è un formaggio di forma cilindrica a facce piane o leggermente concava quella superiore, a latte crudo e a pasta semicotta.

2.2. Il formaggio «Pecorino Siciliano» DOP, immesso al consumo nelle tipologie «Fresco», «Semistagionato» e «Stagionato», presenta le seguenti caratteristiche:

Fresco:

maturazione: da 20 a 30 giorni;

forma: cilindrica, a facce piane o leggermente concava la superiore;

dimensione: il diametro del piatto deve essere compreso tra 10 e 20 cm e l'altezza dello scalzo tra altezza da 10 a 20 cm;

peso: compreso tra 3 e 5 kg in relazione alle dimensioni della forma;

superficie: assenza di crosta, parte esterna edibile di colore bianco o giallo paglierino, recante impressi i segni del canestro nel quale è stata formata;

pasta: di colore dal bianco al giallo paglierino, con eventuale presenza di bacche di pepe nero in grani, compatta, con limitata occhiatura;

aroma: caratteristico del formaggio di pecora;

sapore: dolce con spiccati aromi di pascolo, leggermente speziato nella tipologia «Pepato». Assenza di odore di stalla;

percentuale di grasso: non inferiore al 40% sulla sostanza secca.

Semistagionato:

stagionatura: da 60 a 90 giorni;

forma: cilindrica, a facce piane o leggermente concava la superiore;

dimensione: il diametro del piatto deve essere compreso tra 10 e 20 cm e l'altezza dello scalzo tra altezza da 10 a 20 cm;

peso: compreso tra 3 e 5 kg in relazione alle dimensioni della forma;

superficie: crosta sottile di colore giallo paglierino, recante impressi i segni del canestro nel quale è stata formata;

pasta: di colore dal giallo paglierino al giallo carico, con eventuale presenza di bacche di pepe nero in grani, compatta, con limitata occhiatura;

aroma: caratteristico del formaggio di pecora;

sapore: dolce con spiccati aromi di pascolo, leggermente speziato nella tipologia «Pepato». Assenza di odore di stalla;

percentuale di grasso: non inferiore al 40% sulla sostanza secca.

Stagionato:

stagionatura: almeno 120 giorni;

forma: cilindrica, a facce piane o leggermente concava la superiore;

dimensione: il diametro del piatto deve essere compreso tra 15 e 30 cm e l'altezza dello scalzo tra altezza da 15 a 25 cm;

peso: compreso tra 6 e 14 kg in relazione alle dimensioni della forma;

superficie: crosta giallognola, recante impressi i segni del canestro nel quale è stata formata;

pasta: di colore giallo paglierino, compatta, con limitata occhiatura;

aroma: caratteristico del formaggio di pecora;

sapore: piccante caratteristico;

percentuale di grasso: non inferiore al 40% sulla sostanza secca.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona geografica di allevamento degli ovini, di produzione del latte, di trasformazione e di stagionatura del formaggio Pecorino Siciliano DOP, è compresa nell'ambito del territorio della Regione Sicilia.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori/stagionatori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Il formaggio Pecorino Siciliano DOP è ottenuto con latte ovino intero, crudo, da pecore di diversa razza o loro meticci, provenienti da allevamenti ubicati nella zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

Il sistema di alimentazione degli ovini è costituito dal pascolo naturale e/o coltivato, da foraggi freschi, da fieni e paglia provenienti, per almeno l'80% della sostanza secca su base annua, dalla zona di produzione individuata all'art. 3 del presente disciplinare. È consentita l'integrazione con granella di cereali, con leguminose e concentrati semplici o complessi. Nell'alimentazione è vietato l'utilizzo di prodotti derivati di origine animale e di piante o parti di piante (semi) di trigonella, tapioca e manioca, è altresì vietato l'utilizzo di insilati e fienosilo.

Il latte deve provenire da una o due mungiture e la lavorazione deve essere eseguita entro 24 ore dall'effettuazione della prima mungitura. È consentita pertanto la refrigerazione del latte nel pieno rispetto dei valori minimi previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia. Il latte opportunamente filtrato con appositi setacci e/o filtri in tela, è riscaldato tradizionalmente in caldaie di acciaio o rame stagnato, fino alla temperatura massima di 40° C e quindi versato in una tina di legno dove, alla temperatura di 36-40° C, viene aggiunto il caglio in pasta di agnello.

Il caglio utilizzato per la coagulazione presamica del latte si ricava dall'abomaso di agnelli lattanti degli animali indicati nel presente disciplinare e deve essere ottenuto nella zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare. Il caglio in pasta, prima dell'uso, viene sciolto in acqua tiepida e quindi filtrato. La quantità impiegata, si aggira fra i 10-30 grammi per 100 litri di latte, con un tempo di coagulazione che varia da 40 a 50 minuti e comunque fin tanto che la rotula immersa nella tina in legno rimane in posizione verticale.

Formata la cagliata, questa deve essere rotta in grumi molto piccoli, con l'ausilio di un bastone in legno, detto rotula o rotella, recante una protuberanza all'apice, necessaria per una rottura omogenea della cagliata, fino ad ottenere grumi delle dimensioni di un chicco di riso. La sineresi è favorita dall'acqua calda a 70-90°C aggiunta durante la rottura della cagliata. I grumi di cagliata depositati sul fondo del recipiente, vengono lasciati riposare per 5-10 minuti, affinché avvenga la coesione fra essi, quindi la massa caseosa viene prelevata dalla tina e depositata in fuscelle di giunco, operando la pressatura manuale della pasta; durante questa fase è consentita l'eventuale aggiunta del pepe nero in grani nella sola tipologia «Semistagionato». I grani di pepe nero, devono essere preventivamente trattati con acqua calda alla temperatura superiore a 80°C per alcuni secondi. La cagliata viene quindi lasciata all'interno delle fuscelle per 1-2 ore fino a quando, terminata la produzione della ricotta, si utilizzerà la scotta per la cottura che avverrà quindi sotto scotta, all'interno delle tine di legno, per un tempo di 3-4 ore. Dopo la cottura sotto scotta le forme verranno estratte dai canestri di giunco per essere rivoltate, così da assumere la caratteristica forma impressa dal canestro. Durante questa operazione di rivoltamento, su ciascuna forma, verrà applicata una marca di caseina che ne assicurerà la tracciabilità e la rintracciabilità. Le matrici di caseina avranno forma ovale con asse maggiore di 10 cm e asse minore di 6 cm.

Dopo il rassodamento delle forme che avverrà a temperatura ambiente per 24-48 ore, le forme verranno salate a secco e/o in salamoia, fino a prendere la quantità di sale ottimale. Segue poi la stagionatura in locali con temperature comprese fra 14 e 18°C ed una umidità superiore al 75%, dove le forme di formaggio verranno poste su scaffalature di legno non trattato per un periodo compreso fra 20 e 30 giorni per la tipologia «Fresco» fra 60 e 90 giorni per la tipologia «Semistagionato» e di almeno 4 mesi per la tipologia «Stagionato».

Le operazioni di produzione del latte, di caseificazione e di stagionatura devono avvenire nella zona delimitata all'art. 3 del presente disciplinare di produzione, l'eventuale porzionatura ed il relativo confezionamento possono anche non essere effettuate nella zona di origine di cui all'art. 3.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Il Pecorino Siciliano si caratterizza per essere un formaggio ovino a pasta semicotta e pressata. La qualità e le caratteristiche organolettiche del latte utilizzato per la produzione del formaggio sono strettamente legate al pascolo e assumono carattere peculiare e non ripetibile altrove. Molteplici sono, infatti, gli studi scientifici che hanno dimostrato come il pascolo e la sua composizione botanica influenzano le produzioni casearie modificandone la loro composizione chimica ed aromatica. Inoltre, l'utilizzazione di caglio in pasta prodotto da agnelli siciliani trasferisce al formaggio un patrimonio enzimatico che sviluppa aromi e sapori che non si riscontrano in altri pecorini. Una tecnologia di produzione antica ma sapiente, legata all'uso di strumenti della tradizione quali il legno, conferisce inoltre quella particolarità che fa del formaggio Pecorino Siciliano un prodotto unico. Il territorio siciliano vocato alla produzione del Pecorino Siciliano è caratterizzato da suoli di diversa matrice. L'area più centrale dell'isola è formata da colline irregolari costituite da formazioni argillose e gessoso-solfifere. La zona più occidentale della Sicilia e le isole Egadi presenta terreni argillosoarenacei. Le isole di Ustica, Eolie e Pantelleria hanno terreni vulcanici. Le zone di pianura sono molto ristrette e sono di origine alluvionale con terreni molto fertili ricchi di potassio. In quest'ambiente i pascoli naturali e coltivati sono ricchi di essenze spontanee e di ecotipi locali, che caratterizzano la qualità e composizione del latte conferendo al prodotto finito il suo particolare sapore. I fattori climatici dell'area di produzione del Pecorino Siciliano, in considerazione della latitudine e della particolare orografia, sono molto diversi fra le diverse aree della Sicilia, il clima è comunque mediterraneo. Tuttavia troviamo diversi microclimi che sono legati al contrasto tra i monti e il mare. In generale le zone costiere sono calde e aride e sempre ventilate, mentre nell'entroterra abbiamo un clima temperato e umido. Le precipitazioni sono scarse sulle coste e abbondanti sui rilievi più alti della regione e si concentrano principalmente nel periodo invernale. L'ovinicoltura e l'attività casearia siciliana hanno un'antichissima tradizione; ancora oggi l'allevamento è di tipo tradizionale e viene praticato in ovili in grado di offrire un ricovero adatto alle esigenze degli ovini e al loro benessere, con positivi riflessi sulla qualità del latte prodotto che conferisce al Pecorino Siciliano le sue peculiarità.

Il Pecorino Siciliano è legato in maniera indissolubile al particolare ambiente edifico della Sicilia, alle essenze pabulari locali, a caratteristiche tecnologie di lavorazione, oltre alle popolazioni ovine autoctone allevate in Sicilia ed all'ambiente di trasformazione in cui sono presenti specifici ceppi ubiquitari della microflora casearia che sono in grado di caratterizzare il formaggio, così da renderlo unico nel suo genere. L'origine è quella di un formaggio che si produceva nella notte dei tempi quando ogni allevatore di pecore era solito trasformare il proprio latte in Pecorino Siciliano, utilizzando le tecniche antiche e soprattutto le attrezzature storiche in legno, quali la tina per cagliare il latte e le travi di legno per la stagionatura.

La produzione costituisce quindi, oltre che un indiscusso ed esclusivo patrimonio storico-culturale e produttivo della Sicilia, una solida realtà commerciale in continua crescita.

Art. 7.

Controlli

Il controllo di conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura conforme alle disposizioni del reg. UE n. 1151/2012. Tale struttura è un'Autorità pubblica designata: CoRFiLaC, s.p. 25 km 5 Ragusa – Mare - 97100 Ragusa, telefono +39 0932 660440 fax +39 0932 660448 e-mail campo@corfilac.it

Art. 8.

Etichettatura e presentazione

Il formaggio Pecorino Siciliano DOP è individuato mediante i contrassegni di seguito illustrati.

a) Sulle forme:

il formaggio «Pecorino Siciliano DOP» può essere commercializzato in forma intera e/o porzionata nelle tre tipologie «Fresco», «Semistagionato» e «Stagionato». Sulle forme delle tre tipologie ritroviamo sempre il marchio specifico dello stabilimento (bollo *CE)* ed il marchio all'origine della denominazione (matrice di caseina), mentre nella sola tipologia «Stagionato» ai due marchi di cui sopra se ne aggiungerà un terzo: il marchio a fuoco.

Per la tipologia «Fresco» la matrice di caseina dovrà riportare la scritta «Pecorino Siciliano» con carattere ARIAL in colore nero CMYK= K100 corpo 20, la scritta «D.O.P.» con carattere ARIAL in colore nero CMYK= K100 corpo 15, la scritta «Fresco» con carattere ARIAL in colore nero CMYK= K100 corpo 14 ed il numero identificativo della matrice a 6 cifre (esempio 999999), progressivo, con carattere ARIAL BOLD in colore nero CMYK= K100 corpo 62. All'interno dell'ovale, prima del numero progressivo è riportata l'immagine della Trinacria.

Per la tipologia «Semistagionato» la matrice di caseina dovrà riportare la scritta «Pecorino Siciliano» con carattere ARIAL in colore nero CMYK= K100 corpo 20, la scritta «D.O.P.» con carattere ARIAL in colore nero CMYK= K100 corpo 15, la scritta «Semistagionato» con carattere ARIAL in colore nero CMYK= K100 corpo 14 ed il numero identificativo della matrice a 6 cifre (esempio 999999), progressivo, con carattere ARIAL BOLD in colore nero CMYK= K100 corpo 62. All'interno dell'ovale, prima del numero progressivo è riportata l'immagine della Trinacria.

Per la tipologia «Stagionato» la matrice di caseina dovrà riportare la scritta «Pecorino Siciliano» con carattere ARIAL in colore nero CMYK= K100 corpo 20, la scritta «D.O.P.» con carattere ARIAL in colore nero CMYK= K100 corpo 15, la scritta «Stagionato» con carattere ARIAL in colore nero CMYK= K100 corpo 14 ed il numero identificativo della matrice a 5 cifre (esempio 67150), progressivo, con carattere ARIAL BOLD in colore nero CMYK= K100 corpo 62. All'interno dell'ovale, prima del numero progressivo è riportata l'immagine della Trinacria.

Sullo stesso piatto del formaggio dovrà essere riportato ad impressione il marchio identificativo dello stabilimento.

Il marchio a fuoco, previsto per la sola tipologia «Stagionato» è costituito da un cerchio di cm 8 di diametro con all'interno la scritta «Pecorino Siciliano» a forma di arco con carattere Comic Sans in colore nero CMYK= K100 corpo 30 e la scritta «D.O.P.» con carattere Arial in colore nero CMYK= K100 corpo 30 e con al centro una figura che rappresentante la Trinacria. Il logo identificativo è impresso a fuoco su almeno una faccia del formaggio solo dopo 120 giorni di stagionatura dalla data di produzione.

b) Sulle confezioni:

su ogni confezione di formaggio, sia essa intera o porzionata, è riportata un'etichetta con il logo identificativo con la scritta Pecorino Siciliano DOP, oltre ai dati di legge. Le porzioni del formaggio preconfezionato devono comprendere una parte dello scalzo e/o della faccia che testimoni l'origine del formaggio. L'etichetta non è richiesta qualora la confezione venga preparata nel punto vendita per il prodotto definito «preincartato». È consentito inoltre anche l'uso d'indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o d'azienda individuale, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

Il logo identificativo sulle confezioni deve rispettare i seguenti parametri:

1. riportare il marchio completo;

2. nella parte esterna, lungo il perimetro della circonferenza ondulata e all'interno di una corona circolare a sfondo rosso del tipo RGB = R160 G0 B0, con direzione da sinistra verso destra, è riportata la dicitura «PECORINO SICILIANO» in colore bianco, il testo è composto con il carattere VERDANA BOLD;

3. all'interno del logo, nella parte superiore del cerchio a sfondo bianco, è raffigurata una testa di pecora stilizzata di colore nero CMYK= K100;

4. inferiormente all'immagine stilizzata si riporta la dicitura «D.O.P.» con carattere ARIAL BOLD in colore nero CMYK= K100;

5. mantenere le proporzioni e le forme.

LOGO IDENTIFICATIVO

Il logo può essere usato nelle pubblicazioni e nei materiali promozionali. L'uso dell'imballaggio, riportante il contrassegno e la scritta come descritti, è obbligatorio.

Alla denominazione «Pecorino Siciliano» oltre alle tre diverse tipologie «Fresco», «Semistagionato» e «Stagionato» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, superiore, fine, scelto, selezionato e similari. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi non aventi significato laudativo e non atti a trarre in inganno il consumatore, purché di dimensioni significativamente inferiori a quelle utilizzate per il contrassegno della D.O.P.

La denominazione «Pecorino Siciliano» è intraducibile.

17A06213

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-207) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.